

ALLEGATO N. 1

a deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 1027 del 26.2.1990

IL SINDACO.

IL SEGRETARIO GENERALE .....

Thiene, .....

R E G O L A M E N T O

G E N E R A L E

Parte I

DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Art. 1

Le strutture

Il Comune di Thiene mette a disposizione delle persone anziane le seguenti strutture sociali aventi sede in Thiene in via Corradini n.....

- un Centro Diurno
- una Casa Albergo.

Art. 2

Centro Diurno

Attraverso il Centro Diurno il Comune di Thiene eroga i seguenti servizi:

- Servizio Sociale di Base;
- Ristorante;
- Bar;
- Bagno;
- Ambulatorio infermieristico;
- Barbiere, parrucchiera e pedicure;
- animazione;
- Assistenza domiciliare;

Art. 3

Casa Albergo



Art. 7

#### Servizio ristorante - bar

Il ristorante e il bar sono a disposizione degli ospiti della Casa Albergo e degli utenti del Centro Diurno.

Le consumazioni al ristorante si effettueranno soltanto a mezzogiorno su prenotazione.

Il costo delle consumazioni al ristorante e al bar saranno a totale carico del richiedente.

Art. 8

#### Ambulatorio infermieristico

Viene messo a disposizione un ambiente idoneo per eventuali prestazioni sanitarie di carattere ambulatoriale nei giorni ed orari stabiliti.

Art. 9

#### Servizio di barbiere, parrucchiera e pedicure

Il servizio è rivolto agli utenti della struttura e si svolgerà negli appositi locali allo scopo adibiti e nei giorni ed orari stabiliti.

Il costo del servizio sarà a carico dell'utente.

Art. 10

#### Animazione

Tutti gli utenti del Centro Diurno, gli ospiti della Casa Albergo, gli anziani del Comune possono partecipare alle attività di animazione.

Il servizio di animazione promuove fra i partecipanti la costituzione di gruppi con lo scopo di organizzare e di gestire una attività (biblioteca, gite e viaggi, animazione musicale, lavori manuali, attività motorie,....)

Art. 11

#### Rapporti con le Associazioni

Le Associazioni apartitiche aventi scopi culturali, o sportivi o di assistenza volontaria o di turismo, possono svolgere attività purchè siano di utilità e di sostegno alla vita dell'anziano.

Tra le singole Associazioni e il Comune di Thiene verranno sottoscritti degli accordi ove saranno precisati gli ambiti di intervento.

## TITOLO II

## CASA ALBERGO

### Art. 12

#### Requisiti per l'ammissione

Requisiti indispensabili per l'ammissione sono:

a) età non inferiore agli anni 60 (o di età inferiore per particolari persone che si trovino in condizioni di cui all'art. 3).

b) residenza nel Comune di Thiene o cittadini thienesi iscritti all'A.I.R.E. o che siano stati residenti per almeno 30 anni.

c) disponibilità di mezzi tali da garantire il pagamento della retta ( a meno che questa non sia assunta a carico di Enti Pubblici e/o congiunti solvibili).

d) buona condotta;

e) autosufficienza fisica e psichica;

Costituiscono titolo di preferenza: l'età avanzata, l'anzianità di residenza in Thiene; a parità di condizioni valgono come titolo di preferenza il versare in condizioni di maggior abbandono od in situazione alloggiativa più precaria;

L'ammissione alla Casa Albergo avviene a seguito di pubblico avviso.

Dell'avviso viene data notizia a mezzo di apposito bando , cui deve essere assicurata la più ampia diffusione attraverso pubbliche affissioni e stampa.

Chiunque intenda partecipare all'ammissione deve presentare personalmente la domanda su apposito modulo al Sindaco del Comune di Thiene, entro il termine fissato dal bando, allegandovi i documenti che valgano a comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti. Le domande presentate vengono registrate su apposito protocollo.



Art. 13

Graduatoria

Le domande dei concorrenti vengono esaminate da una apposita Commissione composta da 5 componenti più il Sindaco o Suo delegato che la presiede, in cui sono rappresentate anche le minoranze, nominata dalla Giunta Comunale su indicazione dei Capigruppo che ne stabilisce anche i criteri di lavoro. La graduatoria formulata verrà proposta all'Amministrazione per l'approvazione insindacabile da parte della Giunta stessa.

La Commissione resta in carica quanto l'Amministrazione che l'ha eletta.

Vengono scelti i primi della graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. A parità di punteggio si farà riferimento ai criteri preferenziali previsti dall'art. 12, comma 2°.

La graduatoria approvata dalla Giunta Comunale ha validità di un anno.

L'ammissione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che venga certificato dal Sanitario Pubblico incaricato dall'U. L. S. S. che la persona sia immune da infermità o da affezioni invalidanti e da malattie contagiose o mentali e che non sia, comunque, bisognosa di assistenza continuativa medica od infermieristica;

b) che l'ammesso si obblighi per iscritto alla osservanza delle norme del presente regolamento.

c) che l'ammesso si impegni a corrispondere - o direttamente od a carico di Enti pubblici e/o di congiunti solvibili - la retta che sarà determinata nel tempo.

Art. 14

Durata assegnazione

L'accoglimento nella Casa Albergo durerà fino a che permarranno le condizioni che ne hanno consentito l'ammissione.

Il loro modificarsi darà facoltà alla Amministrazione di assegnare un alloggio diverso dall'originario o di revocare il rapporto.

Art. 15

Ciascun ospite può scegliere liberamente il proprio medico curante.

Art. 16

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni che senza sua colpa, possano derivare agli ospiti ed alle loro cose durante la loro permanenza in Casa Albergo.

Art. 17

L'ospite ha diritto di dimettersi dalla Casa Albergo dietro preavviso di un mese, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 18

L'amministrazione si riserva la facoltà di dimettere un ospite dietro preavviso di un mese qualora questi:

- tenga cattiva condotta, o sia di grave disturbo agli altri ospiti;
- riporti condanne penali per delitti dolosi;
- si renda moroso nel pagamento della retta;
- sia gravemente inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento;

Art. 19

L'Amministrazione potrà, inoltre, disporre di pieno diritto e senza alcuna formalità giudiziaria dell'alloggio per destinarlo ad un nuovo assegnatario;

a) quando l'ospite abbia fatto conoscere l'intenzione di lasciare la Casa Albergo, a mente del precedente art. 17;

b) in caso di decesso dell'ospite: i suoi eredi sono obbligati a sgomberare l'alloggio degli oggetti personali dell'ospite entro il termine massimo di quindici giorni, diversamente provvederà il Comune.

c) allorquando l'ospite abbia dimostrato con assenze

continuative e/o periodiche di non essere più interessato all'alloggio.

d) quando l'ospite non è più autosufficiente come da certificato del Sanitario Pubblico incaricato dall'U. L. S. S.

#### Art. 20

##### Uso dell'alloggio assegnato

I residenti godono della massima libertà nel rispetto del regolamento di convivenza.

Qualora l'ospite dovesse lasciare anche per una giornata intera la Casa Albergo dovrà comunicarlo al personale responsabile.

L'uso dell'alloggio è strettamente riservato al nucleo assegnatario.

L'assegnatario non può alloggiarvi dei terzi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione a mezzo del competente Ufficio.

#### Art. 21

##### Arredamento

In ogni alloggio sono installati i servizi igienici, una cucina, un lavello e un frigorifero.

La stanza da letto e il soggiorno saranno arredati con mobili di proprietà del Comune.

Qualora l'assegnatario desideri installare mobili di sua proprietà lo può fare previo accordo con l'Amministrazione a mezzo del competente Ufficio e compatibilmente con lo spazio.

#### Art. 22

##### Conservazione in buono stato degli appartamenti

L'alloggio è consegnato in buono stato all'assegnatario che si impegna a provvedere alle piccole riparazioni ed alla conservazione in buono stato sia dei locali e di quant'altro di proprietà del Comune.

#### Art. 23

##### Servizi Comuni



La pulizia e manutenzione dei locali comuni (corridoi, scale, ascensori, bagni etc.) sono eseguite dal personale dipendente o convenzionato, che non può effettuare altri servizi a favore degli ospiti della struttura se non autorizzato dalla Amministrazione a mezzo del competente Ufficio.

#### Art. 24

#### Rette

La misura della retta è rappresentata da:

- una quota base annua per l'utilizzo dell'alloggio pari a £. 60.000.= al mq. per il 1990;
- una quota corrispondente al costo dei servizi generali messi a disposizione dell'ospite.

La retta viene determinata dalla Giunta Comunale in relazione al costo dei servizi prestati tenuto conto della tipologia dell'alloggio messo a disposizione di ciascuno.

In linea di massima, ai fini della determinazione della retta complessiva, i servizi i cui costi vanno posti a carico degli inquilini, sono il riscaldamento, calcolato in millesimi e, a persona, la pulizia di corridoi, scale, vetrate esterne e spazi comuni, l'illuminazione degli spazi comuni, l'ascensore, l'uso della lavanderia e della stireria (esclusi l'uso di apparecchi a contatore o a gettone) l'eventuale assegnazione di posto macchina all'aperto.

Il costo del servizio di portineria sarà ripartito per il 60% a carico degli inquilini della Casa Albergo essendo da imputare l'altro 40% alla competenza del Centro Diurno.

Le spese generali e di amministrazione saranno calcolate in ragione del 5% sul complesso della retta.

Restano a carico dell'inquilino le spese per i consumi a contatore come la fornitura dell'acqua calda e fredda, dell'energia elettrica e le tasse comunali per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, spesa depurazione, nonché i servizi di cui all'art. 26.

La Giunta Comunale determina per ogni anno l'aggiornamento delle rette in relazione all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita per quanto riguarda la quota base e in ragione dei costi effettivi per quanto riguarda i servizi forniti. Le rette dovranno garantire la copertura dei costi di gestione.

Le variazioni delle rette saranno comunicate in tempo utile agli inquilini prima della loro entrata in vigore.



Per i servizi, i cui costi possono essere calcolati all'inizio dell'anno solo presuntivamente, si procede al loro conguaglio, attivo o passivo, a consuntivo, con le rette dei dodici mesi successivi.

L'inquilino o chi per lui, art. 12 lett. c, si impegna per iscritto a versare ogni mese la retta dell'alloggio, nella misura stabilita dall'Amministrazione, nonché il corrispettivo di altri eventuali servizi richiesti. Dovrà altresì provvedere al versamento di un deposito cauzionale pari ad una mensilità al momento dell'assegnazione.

#### Art. 25

##### Rendita-Vitalizio

In luogo della retta potrà essere accettata - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione - il trasferimento di un bene o l'anticipazione a fondo perduto di una somma da versarsi un volta tanto all'atto della ammissione.

Tale somma o la congruità del valore del bene, sarà determinata, caso per caso, tenendo conto dei costi dei servizi resi, dell'età dell'ospite interessato. Col ricevimento di tal somma e/o del bene - che non potranno essere in ogni caso restituiti - l'Amministrazione si impegna ad assicurare all'ospite soltanto il trattamento ed i servizi che vengono garantiti agli altri ospiti.

#### Art. 26

##### Servizio vari

###### Servizio telefonico:

Il servizio telefonico è garantito a mezzo di apparecchio a gettoni installato negli spazi comuni.

Il costo dell'allacciamento in appartamento dell'apparecchio, ed il relativo canone sono a carico del richiedente che ne fa richiesta direttamente alla società telefonica sottoscrivendo il normale contratto.

###### Servizio radio-televisivo:

In ciascun appartamento è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi.

Ogni ospite deve versare direttamente alla Radio-Televisione Italiana il canone di abbonamento.

## Art. 27

## Norme comuni di convivenza

La Giunta Comunale approva il regolamento di convivenza a cui devono attenersi gli ospiti della Casa Albergo. Esso deve dettare norme sulle seguenti materie:

- rispetto delle esigenze di una serena convivenza.
- rispetto dell'edificio, dell'arredamento e delle attrezzature,
- orari di funzionamento dei singoli servizi collettivi e disposizioni sul loro uso.
- accesso di parenti ed estranei negli alloggi degli ospiti in orari d'apertura e di chiusura degli ingressi generali.
- la presenza di animali domestici negli alloggi degli ospiti;
- uso degli spazi pubblici anche esterni, compreso stazionamento degli autoveicoli degli ospiti e dei visitatori.

Nel caso di mancato rispetto delle norme del regolamento di convivenza l'Amministrazione comunale, su segnalazione dell'ufficio competente, provvede a richiamare l'ospite agli obblighi assunti e se il suo comportamento viene a nuocere sistematicamente alla tranquillità degli altri ospiti può essere adottato un motivato provvedimento di revoca della assegnazione.

## Art. 28

## Forme di partecipazione

Viene costituito un Comitato consultivo composto da 3 rappresentanti eletti annualmente dagli ospiti, riuniti in Assemblea, con compiti di essere portavoce di questi con l'Amministrazione comunale.

Potranno costituirsi forme specifiche di partecipazione, al fine di collaborare alla programmazione e organizzazione dei servizi, opportunamente regolamentate.

## Art. 29

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono  
le normative di Legge vigenti nelle varie materie trattate.

§§§§§§§§

**COMUNE DI THIENE**  
**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

**CASA ALBERGO COMUNALE - UTILIZZO ALLOGGI CASA ALBERGO - CONDIZIONI COMUNI PER LA CONVIVENZA (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 142 del 20.10.2009).**

**ART. 1** - A ciascun ospite viene assegnato un alloggio, per suo uso esclusivo. Rimane in facoltà dell'Amministrazione procedere al cambio degli alloggi, in caso di necessità.

**ART. 2** - L'ospite deve occupare personalmente l'alloggio messogli a disposizione e non può ospitare altra persona, qualunque sia il legame di parentela od amicizia ed anche per un periodo breve, salva espressa autorizzazione da parte della Amministrazione.

**ART. 3** - L'ospite deve intestare a se stesso i contratti di utenza per energia elettrica, acqua, gas, telefono e TV, relativi all'alloggio assegnatogli e sostenere i relativi oneri per allacciamenti e consumi.

**ART. 4** - L'ospite deve utilizzare gli ambienti messigli a disposizione in modo dignitoso, tenerli con cura e restituirli in buono stato d'uso al momento del rilascio.

**ART. 5** - L'ospite deve mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature che si trovano nell'alloggio a sua disposizione, curandone a sue spese l'ordinaria manutenzione.

**ART. 6** - Nell'ambito dell'alloggio assegnatogli l'ospite non potrà apportare alcuna modifica ai locali, alle strutture, alle condutture ed alle apparecchiature, alcuna pittura muraria senza il preventivo consenso scritto della Giunta Comunale.

**ART. 7** - L'ospite dovrà curare la pulizia degli ambienti messi a disposizione e dovrà consentire al personale incaricato dal Comune, che dovrà farsi riconoscere, di effettuare sopralluoghi agli appartamenti, per la verifica della tenuta e sullo stato di conservazione dei locali, provvedendo nel caso di bisogno alla pulizia degli stessi, con addebito delle spese all'ospite.

L'ospite al momento dell'ammissione alla Casa Albergo, si impegna al rilascio dell'alloggio, qualora nel corso della sua permanenza in Casa Albergo, vengano a mancare le condizioni fisiche e psichiche di autosufficienza. L'impegnativa al rilascio dell'alloggio dovrà essere sottoscritta anche da parte della persona di fiducia (figlio o parente), che dovrà intervenire nel caso in cui l'ospite non sia nelle condizioni di provvedervi personalmente. L'ospite è



tenuto a presentare ogni anno, il certificato del medico curante, sulla permanenza dei requisiti di autosufficienza fisica e psichica.

L'ospite è inoltre a conoscenza che il mantenimento delle condizioni di autosufficienza fisica e psichica potranno essere, in qualsiasi momento, verificate d'Ufficio da parte di una Commissione Medica appositamente incaricata dalla Giunta Comunale, le cui eventuali spese saranno a carico del Comune, e così composta : Responsabile della Struttura o suo delegato, Assistente Sociale del Comune, Medico di Famiglia del soggetto interessato alla valutazione, Medico specialista in geriatria, Medico specialista in neurologia.

L'ospite è infine invitato a richiedere, a proprie cure e spese, l'installazione del telesoccorso per una maggiore tranquillità e sicurezza, supporto adeguato e utile che permette un tempestivo contatto telefonico con parenti, l'ospedale, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine. L'installazione del telesoccorso, sempre a cura e spese dell'ospite, diventa non più facoltativa ma obbligatoria al compimento del 70° anno d'età, salvo che lo stesso non dichiari espressamente, per iscritto, la volontà di non richiederne l'installazione.

**ART. 8** - L'ospite consentirà tutti i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, di trasformazione, di sistemazione interna etc. che l'Amministrazione dovesse decidere di fare eseguire, qualunque sia il tipo o la durata dei lavori. L'ospite consentirà inoltre, ai rappresentanti dell'Amministrazione ed al personale addetto alla Casa Albergo di accedere all'alloggio assegnatogli ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

**ART. 9** - Gli ospiti godono di piena libertà di espressione e di comportamento, salvo il rispetto dell'etica comune, delle regole di civile convivenza, delle norme che reggono nell'interesse di tutti la vita della Casa Albergo nella quale sono inseriti. Nessuna opinione politica o pratica religiosa può essere imposta. Ogni singolo servizio prestato dalla Casa Albergo (bar-barbiere-ristorazione.etc.), avrà un orario e delle norme per il suo funzionamento stabilite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, alle quali gli ospiti devono attenersi.

**ART. 10** - Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, sentito il parere del Comitato Consultivo degli ospiti, stabilirà l'orario di apertura e di chiusura degli accessi allo stabile, durante le ore diurne. Al di fuori dell'orario di apertura l'ospite potrà usare la chiave o la scheda magnetica fornita dall'Amministrazione, avendo cura di richiudere la porta dopo l'uso. E' assolutamente vietato riprodurre copie della chiave d'accesso per fornirle ad altri, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione su motivata richiesta.

**ART. 11** - E' consentito l'accesso negli alloggi dei singoli ospiti o nelle sale comuni di parenti o conoscenti nelle ore di apertura degli ingressi generali. Per l'accesso negli orari di chiusura sarà cura dell'ospite provvedere all'apertura e alla chiusura della porta d'ingresso.

**ART. 12** - L'ospite della Casa Albergo è impegnato :

- a) a tenere un comportamento corretto, dignitoso verso se stesso e rispettoso verso gli altri;
- b) ad osservare le regole dell'igiene, curare la pulizia personale e dell'alloggio assegnatogli, rispettare quella degli ambienti ad uso comune, vestire decorosamente;

c) a fare buon uso di tutto ciò che la Casa Albergo mette a disposizione, evitando ogni sperpero, manomissione o rottura;

d) a non svolgere attività remunerativa all'interno della Casa Albergo;

e) ad adegursi a tutte le indicazioni o decisioni adottate dalla Amministrazione nell'interesse generale della Casa Albergo.

**ART. 13** - L'ospite inoltre deve :

a) rifondere ogni danno procurato, anche per la sola negligenza, alle cose di proprietà della Casa Albergo o di altri ospiti o di terzi;

b) avvisare il competente Ufficio ogniqualvolta si assenti per qualche tempo dalla Casa Albergo e consegnare allo stesso la chiave dell'alloggio;

c) astenersi dal chiedere al personale quello che, per regolamento, esso non può fare e non offrire mance od omaggi al personale stesso;

d) eventuali osservazioni, lagnanze o reclami vanno indirizzati esclusivamente al Sindaco per iscritto;

e) far funzionare gli apparecchi audiovisivi a volume ridotto in modo da non dar disturbo agli altri ospiti specialmente nelle ore di riposo;

f) gli eventuali giochi di società che comportino disturbo alla quiete degli altri dovranno svolgersi nei locali comuni secondo le disposizioni della Amministrazione;

**ART. 14** - Non è con sentito :

a) installare alle finestre tende esterne di modello non autorizzato;

b) installare attrezzature ed oggetti all'esterno, antenne radiotelevisive comprese;

c) stendere biancheria fuori dalle finestre;

d) gettare o vuotare immondizie, rifiuti ed altro negli spazi comuni e nel giardino;

e) vuotare negli scarichi degli apparecchi igienici materie o cose che possono provocare l'otturazione o nuocere al buon stato degli scarichi;

f) collocare sui davanzali delle finestre vasi di fiori od altri oggetti se non convenientemente assicurati in modo che non costituiscano pericolo per gli altri;

g) tenere animali negli alloggi, salvo specifica autorizzazione per piccoli animali che non siano di disturbo agli altri ospiti;

**ART. 15** - Sull'area scoperta adiacente all'edificio saranno delineati gli spazi riservati alle auto degli ospiti, dei visitatori dei frequentanti il centro diurno. Gli spazi scoperti riservati alle auto degli ospiti saranno numerati ed assegnati su richiesta, contestualmente all'assegnazione dell'alloggio.

Le suddette condizioni sono sottoscritte per presa visione e per accettazione dal Sig. .... ammesso alla Casa Albergo il .....e

Thiene, .....

PER ACCETTAZIONE : .....

IMPEGNATIVA PER IL RILASCIO.  
(ART. 7 COMMA 2°)

I SOTTOSCRITTI .....  
.....parenti o persone di fiducia del/della Sig/ra  
..... con la presente si impegnano al rilascio dell'alloggio in casa albergo  
qualora le condizioni di autosufficienza fisica e psichica dello/la stesso/a vengano e  
mancare.

PER ACCETTAZIONE PARENTI O PERSONE DI FIDUCIA :

.....  
.....